

	Repertorio n° 97893	Raccolta n° 39964	
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	Il ventiquattro marzo duemilaventitrè, in Delebio, nel mio studio, alle ore	Registrato a SONDRIO il 29/03/2023	
	diciotto e venti	n. 2708 serie 1T € 200,00	
	Avanti a me, ANGELO ANDREA AULETTA , notaio in Delebio , iscritto al		
	Ruolo del Distretto di Sondrio, con studio alla via Stelvio n° 100		
	SI E' RIUNITA		
	l'assemblea straordinaria dell'associazione " All blacks - vecchie glorie		
	ASD ", con sede in Morbegno alla via Stelvio n° 28, codice fiscale e partita		
	I.V.A. 01043810140, per discutere e deliberare sul seguente		
	ORDINE DEL GIORNO		
	- approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le		
	disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo		
	Settore) ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto		
	disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;		
	- varie ed eventuali.		
	E' PRESENTE		
	- PORTA CRISTIAN , nato a Morbegno il 7 gennaio 1976, Presidente del		
	Consiglio Direttivo dell'associazione, presso la cui sede elegge domicilio per		
	la carica.		
	Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale e dei cui poteri io		
	notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.		
	A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.		
	Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo "9" dello Statuto		

	sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Cristian Porta il quale	
	CONSTATATO	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso inviato via	
	mail e chat il 7 febbraio 2023;	
	- che sono presenti, personalmente o per deleghe che sono state assunte agli	
	atti sociali, gli associati di cui al separato foglio presenze, che si allega al	
	presente verbale sotto la LETTERA "A" ;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti:	
	-- se medesimo, Presidente;	
	-- Dell'Oca Matteo, nato a Morbegno il 22 maggio 1972, Consigliere;	
	-- Martocchi Davide, nato a Chiavenna il 10 ottobre 1963, Consigliere;	
	-- Gusmerini Matteo, nato a Sondrio il 24 novembre 1979, Consigliere;	
	-- Pellegatta Guglielmo, nato a Dubino il 18 giugno 1960, Consigliere;	
	DICHIARA	
	validamente costituita la presente assemblea, ed apre la discussione sugli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Prende la parola il Presidente, il quale dichiara che è necessario provvedere	
	all'adeguamento dello statuto sociale al codice del terzo settore, D. Lgs.	
	117/2017, dando pertanto lettura del nuovo testo, ai fini dell'approvazione.	
	Il Presidente dichiara che il "Decreto Legislativo n. 117/2017" prevede la	
	maggioranza semplificata dell'assemblea ordinaria per l'adeguamento dello	
	statuto.	
	Chiusa la discussione l'Assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di approvare l'adeguamento dello statuto sociale al codice del terzo settore,	

	D. Lgs. 117/2017, e del nuovo testo dello Statuto sociale, proposto dal	
	Presidente;	
	- di attribuire al Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari per l'attuazione	
	della presente delibera.	
	Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea	
	alle ore diciotto e quaranta	
	Si allega sotto la LETTERA "B" lo statuto sociale nella sua redazione	
	aggiornata.	
	Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico come per legge.	
	La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.	
	Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati	
	personali delle persone fisiche n. 679/2016, cd <i>General Data Protection</i>	
	<i>Regulation</i> (G.D.P.R.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione	
	europea del 4 maggio 2016 e dalla normativa vigente in materia, i costituiti	
	prendono atto dell'informativa ricevuta dal notaio e prestano il proprio	
	consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alla presente	
	operazione, nonchè alla conservazione ed alla comunicazione dei dati stessi	
	che il notaio ha effettuato ed effettuerà presso gli uffici competenti, per lo	
	svolgimento di tutte le pratiche propedeutiche e conseguenti allo svolgimento	
	dell'incarico professionale, dagli stessi espressamente conferito, con esonero	
	da ogni conseguente responsabilità. I costituiti dichiarano di essere edotti dei	
	diritti ad essi riconosciuti dalla normativa vigente in materia e di aver preso	
	visione e di accettare il contenuto della informativa dello Studio Notarile	
	Auletta.	
	Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia	

ed in parte di mio pugno, su un foglio per quattro facciate, compresa la

presente, ho dato lettura alla parte che approva e con me notaio sottoscrive

alle ore diciotto e quaranta	
------------------------------	--

FIRMATO: PORTA CRISTIAN	
-------------------------	--

	FIRMATO: ANGELO ANDREA AULETTA notaio sigillo	
--	---	--

--	--	--

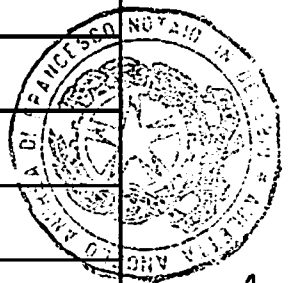
--	--	--

--	--	--

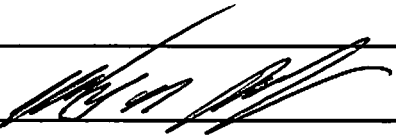
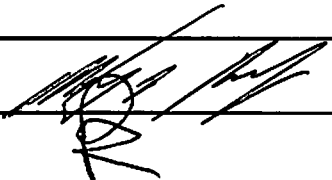
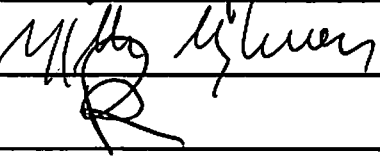
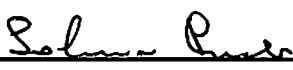
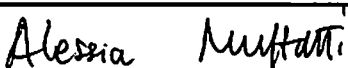
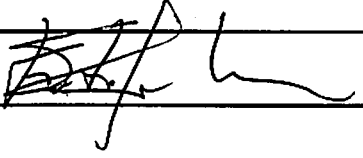
--	--	--

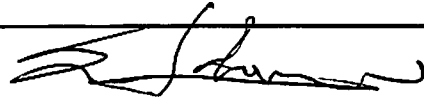
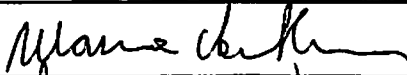
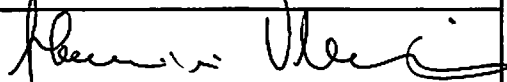
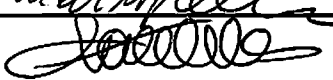
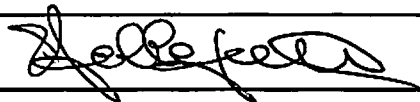
Allegato ^A
Rep. n. 97893
Racc. n. 39964

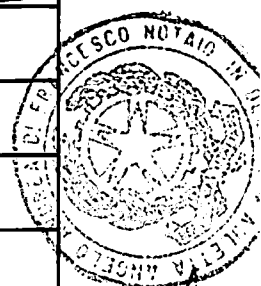
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Firma
1	Abramini	Vittorio	BRMVTR70A21D266G	<i>[Signature]</i>
2	Acquistapace	Roberto	CQSRRT77B06D088R	
3	Baletti	Aldo	BLTLDA63C28C651F	<i>[Signature]</i>
4	Barbieri	Christian	BRBCRS73R31F205V	
5	Barlascini	Alberto	BRLLRT72T10F712S	
6	Barri	Loris	BRRLRS69C01F712P	
7	Bertalli	Fabrizio	BRTFRZ79R22I829E	
8	Bianchi	Paolo	BNCPLA71P29F712F	<i>[Signature]</i>
9	Bolandrini	Erio Antonio	BLNRTN58T11L175M	
10	Bongio	Paolo	BNGPLA80E13F712H	
11	Brisa	Claudio	BRSCLD80R22F712W	<i>[Signature]</i>
12	Corazza	Renato	CRZRNT77C12F712I	
13	Cornaggia	Fabio	CRNFBA78T31F712N	<i>[Signature]</i>
14	De Luca	Emanuel	DLCMNL81M06D286U	
15	Dell'Oca	Tiziano	DLLTZN74T03F712R	<i>[Signature]</i>
16	Domeneghini	Paolo	DMNPLA73T19I829I	
17	Faccinelli	Marco	FCCMRC68C04C651X	<i>[Signature]</i>
18	Feloi	Ivano Maurizio	FLEVMR76M27A745B	
19	Garolini	Michele	GRLMHL82E03E507R	<i>[Signature]</i>
20	Gianoli	Christian	GNLCRS76B11F712I	
21	Gilardi	William	GLRWLM73P01A745Z	<i>[Signature]</i>
22	Grechi	Andrea	GRCNDR80S14F712N	
23	Gusmerini	Matteo	GSMMTT79S24I829N	<i>[Signature]</i>
24	Ligari	Andrea	LGRNDR77P20A745P	



[Handwritten signature]
Pata Githor

25	Manni	Giuseppe	MNNGPP73T13E951R	
26	Marastoni	Gianluca	MRSGLC77H05F712L	
27	Martocchi	Davide	MRTDVD63R10C623P	
28	Meleri	Alberto	MLRLRT72C02I829Y	
29	Mezzera	Gioacchino	MZZGCH65H10I829R	
30	Minatta	Roberto	MNTRRT73H25E151U	
31	Noghera	Mattia	NGHMTT78D02E151E	
32	Noghera	Raffaello	NGHRFL76P02E151U	
33	Pandiani	Alex	PNDLXA74L18A745I	
34	Porta	Cristian	PRTCST76A07E712G	
35	Rusconi	Paolo	RSCPLA68L05F712O	
36	Salomoni	Alberto	SLMLRT79A02F205E	
37	Salvadori	Luca	SLVLCU73A17F712G	
38	Spada	Giovanni	SPDGNN68M18E507M	
39	Varisto	Angelo	VRSNGL71P14I829D	
40	Bernasconi	Simona	BRNSMN77B55L175D	
41	Bigiotti	Annalisa	BGTNLS79R68F712M	
42	Biondi	Romina	BNDRMN82D60E507H	
43	Boffi	Silvia	BFFSLV74H69C623W	
44	Cometti	Serena	CMTSRN81R45I829J	
45	Cristini	Simona	CRSSMN86T59I829Q	
46	Deghi	Monica	DGHMNC72T63E507O	
47	Della Bella	Paola	DLLPLA75C65C623J	
48	Della Moretta	Katia	DLLKTA82B48L175R	

49	Della Sale	Emanuela	DLLMNL77M54I829P	
50	Franzina	Emanuela	FRNMNL82M57I829W	
51	Gandossini	Sara	GNDSRA84S65I829J	
52	Giambelli	Jessica Anna	GMBJSC85D58Z133K	
53	Grosina	Sonia	GRSSNO82A45I829D	
54	Gusmeroli	Carla	GSMCRL83T69F712H	
55	Libera	Simona	LBRSMN82C48F712J	
56	RE	Lara	REXLRA75L48F712D	
57	Vauthier	Monica	VTHMNC71P42F712I	
58	Verona	Lara	VRNLRA76S56I829P	
59	Zani	Sabina	ZNASBN71C47I829G	
60	Zerboni	Stefania	ZRBSFN80L64C933Z	
61	Caspani	Ivan	CSPVNI75C16I828K	
62	Dell'Oca	Matteo	DLLMTT72E22F712A	
63	Lombella	Eugenio	LMBGNE48E10H192R	
64	Mariana	Livio	MRNLVIS2H05A273S	
65	Pedrolini	Fabio	PDRFBA63H08Z133E	
66	Pellegatta	Guglielmo	PLLGLL60H18D377V	
67	Spinetti	Elia	SPNLEI71S06F712S	



Nota Cristiana

68 MUFFATI ALESSIA MFFLSS94B50I829C

Alessia Muffati

Nota Cristiana

Nota Cristiana

Nota Cristiana

ALLEGATO "B" AL N. 97893/39964 DI REPERTORIO.

STATUTO

"ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE Associazione Sportiva

Dilettantistica – APS"

Premessa

1. È costituita l'Associazione **"ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS"**, in breve **"ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE A.S.D. – APS"**, avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.

2. L'Associazione **"ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione **"ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE Associazione Sportiva Dilettantistica – APS"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo

	Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva	
	riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).	
	Art. 1 - Denominazione sociale	
	1. L'Associazione non riconosciuta " ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE	
	A.S.D. - A.P.S. " (d'ora in avanti detta anche Associazione), ha natura di	
	associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289	
	del 27 dicembre 2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7	
	del D.lgs. n. 36/2021 e di associazione promozione sociale ai sensi del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa	
	in materia.	
	2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione	
	sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con	
	il pubblico.	
	3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e	
	l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di	
	"APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico	
	sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del	
	Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 2 - Scopi e Attività	
	1. L'Associazione " ALL BLACKS – VECCHIE GLORIE A.S.D. - A.P.S. "	
	non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali,	
	l'Associazione:	
	a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando	

	l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;	
	b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;	
	c) promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;	
	d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;	
	e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;	
	f) promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;	
	g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;	
	h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto	

	giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a	
	tutti i livelli associativi.	
	3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione organizza e	
	gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la	
	formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva	
	dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di calcio a 5-7-11	
	nonché a tutte le altre discipline ricomprese nella delibera del Consiglio	
	Nazionale del CONI n.1568 del 14 febbraio 2017.	
	4. L'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità	
	sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	e del contrasto della povertà educativa;	
	c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non	
	violenza e della difesa non armata.	
	5. Nel perseguimento delle presenti finalità, l'Associazione " ALL BLACKS	

	– VECCHIE GLORIE A.S.D. - A.P.S. ", può inoltre:	
	a) svolgere iniziative socio-culturali;	
	b) svolgere attività di tempo libero, educative e formative;	
	c) detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini;	
	d) costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo	
	svolgimento di attività strumentali a quelle di interesse generale e al	
	raggiungimento dei fini di cui al presente articolo.	
	Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì	
	svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante	
	l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture	
	per l'organizzazione e la pratica sportiva.	
	6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa.	
	7. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore	
	degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli	
	enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle	
	disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	

	n. 117.	
	8. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano	
	secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri	
	e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle	
	relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci	
	la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse	
	generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.	
	9. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di	
	quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta	
	fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	Art. 3 - Durata e sede	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	2. L'Associazione ha sede legale in via Stelvio n° 26 nel Comune di	
	Morbegno (SO).	
	3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma	
	l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Art. 4 - Ammissione degli associati	
	1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che	
	condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le	
	attività di interesse generale.	

2.	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.	
3.	Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
4.	La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.	
5.	L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
6.	In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.	
7.	L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.	
8.	L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.	
	Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
1.	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
2.	In particolare, gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	

	- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;	
	- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	3. Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.	
	Art. 6 - Perdita della qualifica di associato	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) morte,	
	b) recesso, formalizzato per iscritto;	
	c) esclusione.	
	2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
	4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	

	5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Art. 7 - Organi sociali	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea;	
	b) l'Organo di amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di controllo.	
	2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle	
	disposizioni di legge vigenti.	
	3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo –	
	ove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui	
	all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.	
	Art. 8 - L'Assemblea	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione " ALL BLACKS –	
	VECCHIE GLORIE A.S.D. - A.P.S. ", ne determina le linee di politica	
	associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite	
	dalla legge e dal presente Statuto.	
	2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento	
	della quota annuale di tesseramento.	
	3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in	
	Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso	

	di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante	
	in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo	
	di 3 associati.	
	4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti	
	all'Assemblea stessa.	
	5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi	
	ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il	
	luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	6. Tale comunicazione deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al	
	recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella	
	sede dell'Associazione.	
	7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli	
	associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono	
	palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza	
	o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il	
	regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della	

	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	
	10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Art. 9 - Compiti dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione	
	anche con riferimento all'individuazione delle ulteriori discipline sportive	
	atte a realizzare compiutamente le finalità di interesse generale perseguite dal	
	sodalizio;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	

	- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	Art. 10 - Assemblea ordinaria	
	1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.	
	2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.	
	3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.	
	Art. 11 - Assemblea straordinaria	
	1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art. 12 - L'Organo di Amministrazione	
	1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.	
	2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti	

	compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.	
	3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.	
	4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	- amministra l'Associazione;	
	- attua le deliberazioni dell'assemblea;	
	- predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;	
	- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- disciplina l'ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi	

	dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci,	
	con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.	
	5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. La	
	maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.	
	6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
	7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo	
	ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei	
	componenti dell'organo di amministrazione.	
	8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno	
	nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai	
	consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data	
	fissata per la riunione stessa.	
	9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza	
	dei presenti.	
	10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto	
	nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il	
	regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della	

	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel	
	Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	12. Il Presidente nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente	
	Statuto, presiede l'Associazione.	
	Art. 13 - Il Presidente	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in	
	quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	2. Il Presidente:	
	a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in	
	nome e per conto dell'Associazione;	
	b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;	
	c) convoca e presiede l'Assemblea.	
	3. Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri	
	e può essere riconfermato.	
	4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per	
	quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per	

	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca	
	decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di	
	amministrazione.	
	6. Il VicePresidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi	
	membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta	
	questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Art. 14 - L'Organo di controllo	
	1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si	
	applica l'art. 2399 del codice civile.	
	2. L'Organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione	
	dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I	

	componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti	
	previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore	
	legale iscritto nell'apposito registro.	
	Art. 15 - Revisione legale dei conti	
	1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti.	
	2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di	
	controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non	
	siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida	
	l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito	
	registro o ad una società di revisione legale.	
	Art. 16 - Libri sociali	
	1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura	
	dell'organo di amministrazione;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a	

	cura dell'organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.	
	2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa,	
	hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale	
	dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo	
	competente.	
	Art. 17 - Patrimonio	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e	
	immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi	
	titolo. Ai di quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività	
	istituzionali statutariamente previste.	
	Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai	
	sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché	
	l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla

legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
--

2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

FIRMATO: PORTA CRISTIAN

FIRMATO: ANGELO ANDREA AULETTA notaio sigillo

Copia informatica di documento cartaceo (art. 68 ter L. N. e art 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

29 marzo 2023.

Notaio Angelo Andrea Auletta - firma digitale